



COMUNE DI CARRARA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI CONSIGLI DEI CITTADINI
E DELLE CITTADINE**

ART. 1 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, vengono istituiti i Consigli dei Cittadini e delle Cittadine, finalizzati alla partecipazione all'amministrazione locale dei/delle residenti nel Comune di Carrara.

ART. 2 DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE

1. Il territorio comunale è articolato in cinque Consigli dei Cittadini e delle Cittadine denominati:

- I[^] MONTI
- II[^] CARRARA CENTRO
- III[^] CARRARA ADIACENZE
- IV[^] AVENZA
- V[^] MARINA DI CARRARA

2. I confini territoriali mantengono i limiti delle precedenti Circoscrizioni secondo la planimetria allegata al presente regolamento.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine è composto da 11 (undici) membri e rimane in carica fino alla proclamazione degli/delle eletti/e del successivo Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine.

2. Le cariche di componente e Presidente del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine non comportano compensi.

ART. 4 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Sono elettori/elettrici del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine:

a) tutti/e gli/le iscritti/e nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio;

b) tutti/e i/le cittadini/e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nel rispettivo territorio e che non presentino cause ostative al voto così come indicato nell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

c) tutti/e i/le cittadini/e comunitari/e e tutti/e i/le cittadini/e extracomunitari/e:

1) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

2) che siano residenti nel rispettivo territorio purché abbiano avuto una continuità di residenza nel territorio comunale di almeno un anno negli ultimi 10 anni;

3) che non presentino cause ostative al voto così come indicato nell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

4) che presentino domanda di iscrizione nelle apposite liste degli aventi diritto al voto entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data prevista per le elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine tutti gli elettori in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nel territorio comunale.

3. Sono ineleggibili il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali in carica.

ART. 5 METODO DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE

1. L'elezione del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine avviene entro sei mesi dalla proclamazione degli/delle eletti/e a Consigliere Comunale, la prima elezione avverrà entro due anni dal rinnovo del Consiglio Comunale.
2. La convocazione dei comizi elettorali indicante giorno, orario e luogo della votazione è disposta dal Sindaco, almeno 45 giorni prima delle elezioni, con apposito atto e pubblicizzata tramite manifesto. Con lo stesso provvedimento il Sindaco determina il calendario delle operazioni di scrutinio.
3. I Consigli dei Cittadini e delle Cittadine sono eletti in un unico turno ed a suffragio diretto.
4. E' introdotta la doppia preferenza di genere, che consente, ad ogni elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. La preferenza si esprime nelle apposite righe stampate sulle schede scrivendo il nome e cognome ed in caso di omonimia la data di nascita.
5. L'elezione dei Consiglieri si effettua sulla base di una lista unica per ogni Consiglio da eleggere, composta da residenti nel territorio comunale aperta a tutti/e coloro che vogliono presentare la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
6. Qualora il numero dei/delle candidati/e compresi/e nella lista ed ammessi non sia pari o superiore al numero dei Consiglieri da eleggere le elezioni di quel Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine non avranno luogo.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Il/la candidato/a a Consigliere presenta:
 - a) la dichiarazione autenticata con la quale dichiara di non essere candidato/a ad altro Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine e di non ricoprire la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale;
 - b) il proprio certificato di iscrizione nell'anagrafe comunale e quelli dei/delle sottoscrittori/sottoscrittrici la candidatura, che devono essere non meno di 10 e non più di 25 elettori/eletttrici residenti nel rispettivo territorio, i/le quali non possono sottoscrivere più di una candidatura.
 - c) scheda contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori e le motivazioni alla base della candidatura, con la possibilità di indicare nella lista il simbolo di appartenenza a partiti, associazioni o figure similari esistenti, purché accompagnato da nullaosta all'utilizzo regolarmente sottoscritto dal rappresentante abilitato anche a livello locale degli stessi; la scheda resta a disposizione dell'elettorato presso gli uffici comunali e le sedi decentrate nei territori di riferimento.
2. La candidatura viene depositata presso la Segreteria Generale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data fissata per le elezioni del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine.
3. La Segreteria Generale rilascia ricevuta degli atti presentati e rimette la documentazione al Segretario Generale, che dopo aver verificato la regolarità delle candidature, trasmette la lista dei/delle candidati/e per ciascun Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine in ordine alfabetico indicando cognome, nome e data di nascita, in caso di omonimia preferendo nell'ordine il più

anziano di età e senza possibilità di inserire null'altro che il nome e cognome e la data di nascita dei candidati, al Sindaco per la pubblicazione del manifesto relativo.

4. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla presentazione delle candidature, da presentarsi entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, si esprime una Commissione tecnica costituita dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente dell'ufficio elettorale e dal funzionario responsabile dello stesso ufficio.

ART. 7 SEGGI E SCRUTINI

1. Le votazioni si svolgono presso le sedi individuate con il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali stabilendo, per quanto possibile, un seggio per ogni Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine ubicato nel territorio di riferimento.

2. Il personale del seggio è costituito da quattro componenti: un Presidente e tre scrutatori. I Presidenti sono nominati dal Sindaco attingendo al relativo Albo. Gli scrutatori sono estratti a sorte dalla Conferenza dei Capigruppo, con l'assistenza del Segretario Generale, almeno 30 giorni prima delle elezioni, attingendo al relativo Albo; qualora non si raggiunga un numero sufficiente di nominativi la Conferenza dei Capigruppo nomina i/le componenti di seggio tra i Consiglieri Comunali in carica.

3. Il Presidente può nominare un segretario di propria fiducia in possesso dei requisiti per l'elettorato passivo.

4. Gli uffici comunali competenti mettono a disposizione di ciascun seggio la lista degli/delle elettori/elettrici di cui all'art. 4.

5. L'elettore/elettrice, munito/a di documento di riconoscimento, viene ammesso/a al voto solo se residente nel territorio di riferimento ed esprime segretamente il proprio voto.

6. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dal personale del seggio che trasmette apposito verbale al Segretario Generale.

7. Il personale del seggio non riceve alcun compenso.

8. Il Segretario Generale, a seguito di verifica, redige apposito verbale che, unitamente ai verbali delle sezioni, viene trasmesso al Sindaco.

ART. 8 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI/E

1. Sono eletti/e a Consigliere i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze prevale il/la più giovane d'età.

2. Il Sindaco, visti i verbali di cui al comma 8 dell'art. 7 e informata la Conferenza dei Capigruppo, proclama gli/le eletti/e e pubblica con manifesto i risultati delle elezioni e li notifica agli/alle eletti/e che provvedono all'accettazione entro 15 giorni dalla notifica.

3. La proclamazione degli/delle eletti/e per ciascun Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine potrà avvenire solo ove abbiano ottenuto preferenze almeno 11 candidati/e.

4. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale, da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e, si esprime una Commissione tecnica costituita dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente dell'ufficio elettorale e dal funzionario responsabile dello stesso ufficio.

ART. 9 INSEDIAMENTO E CONVALIDA

1. Il Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine, entro novanta giorni dalla pubblicazione del manifesto, si riunisce in prima seduta per la convalida degli/delle eletti/e e la nomina del Presidente.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Consigliere Anziano, ovvero colui/colei che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

ART. 10 NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine è eletto dal Consiglio tra i propri membri, con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, il Consiglio procede nella stessa seduta a successive votazioni. Alla quarta votazione è eletto a Presidente il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il/la più giovane.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) informa il Consiglio sull'attività svolta;
 - c) dà corso alle decisioni del Consiglio;
 - d) cura, secondo le modalità del Consiglio, i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
3. Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno cinque Consiglieri; la mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio e deve essere approvata con appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 11 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatto salvo i casi previsti dalla legge.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le sedute sono coordinate dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere Anziano; un componente del Consiglio, scelto dal Presidente, svolge le funzioni di segretario e redige il verbale della seduta, depositandone copia presso gli appositi uffici comunali.
4. Il Presidente può dare la parola ai/alle cittadini/e se ciò non ostacola i lavori del Consiglio.
5. Due o più Consigli, d'intesa fra Presidenti, possono riunirsi congiuntamente sotto il coordinamento del Presidente nel cui ambito territoriale si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.
6. Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Consigli dei Cittadini e delle Cittadine, ciascun Consiglio dovrà fissare le modalità di convocazione e ulteriori modalità di funzionamento delle sedute consiliari ad integrazione delle regole essenziali contenute nel presente regolamento ed in conformità allo stesso.

ART. 12 INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SURROGA

1. E' causa di incompatibilità ricoprire altre cariche amministrative comunali (Consigliere Comunale subentrante, Assessore successivamente nominato e Consigliere di Amministrazione delle società partecipate).
2. I/le componenti il Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine decadono dal mandato allorché sopravvenga una causa di incompatibilità, se entro dieci giorni il Consigliere non ha rimosso la causa di incompatibilità sopravvenuta.
3. Il Consiglio prende atto della decadenza dei/delle componenti o della cessazione del loro mandato per morte o per dimissioni volontarie.
4. Il seggio rimasto vacante è attribuito dal Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine al/alla candidato/a primo/a dei non eletti/e nella lista.
5. Le dimissioni dalla carica vanno comunicate al Presidente del Consiglio, sono protocollate, irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 13 FUNZIONE DEL CONSIGLIO DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE

1. Il Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine svolge le seguenti funzioni:
 - I. è obbligatoriamente consultato su interventi rilevanti per il territorio di riferimento;
 - II. svolge funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul territorio di riferimento;
 - III. promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei/delle cittadini/e su temi rilevanti per il territorio di riferimento;
 - IV. promuove la comunicazione e l'informazione dei/delle cittadini/e, garantisce l'ascolto dei/delle cittadini/e e riceve le segnalazioni relativamente agli interventi necessari nel territorio di riferimento.
2. In particolare,
 - I. Consultazione obbligatoria:
 - a) deve essere obbligatoriamente consultato per i principali strumenti di governo del territorio, con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche, piano strutturale e regolamento urbanistico; il parere deve essere obbligatoriamente richiesto dall'Amministrazione concedendo ai Consigli dei Cittadini e delle Cittadine un tempo di norma non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni;
 - b) deve essere obbligatoriamente coinvolto nella definizione delle scelte del bilancio preventivo annuale comunale; al riguardo l'Amministrazione definirà adeguate forme di coinvolgimento nell'ambito della predisposizione del bilancio;
 - II. Monitoraggio:
 - a) svolge funzioni di monitoraggio relativamente all'attuazione dei piani e dei progetti comunali e sulla realizzazione degli interventi di interesse locale;

III. Promozione della partecipazione:

- a) propone autonomamente iniziative, incontri e percorsi di consultazione e confronto per le scelte che hanno ricadute sul territorio e sulla qualità della vita degli abitanti;
- b) consulta i/le cittadini/e per formulare raccomandazioni da presentare all'Amministrazione Comunale in espletamento del processo di consultazione obbligatoria;
- c) promuove iniziative per la cura e la manutenzione del territorio, iniziative di coinvolgimento volontario dei residenti e iniziative volte a rafforzare il tessuto sociale ed il senso della comunità;
- d) consulta i/le cittadini/e relativamente alle scelte di bilancio;

IV. Comunicazione, informazione e ascolto:

- a) Il Consiglio informa la cittadinanza del territorio sulle proprie attività e sulle iniziative in corso tramite i canali di comunicazione e informazione attivati;
- b) Il Consiglio deve garantire trasparenza e accessibilità di ogni atto prodotto;
- c) Il Consiglio deve essere dotato di sede nella quale sia possibile segnalare bisogni, raccogliere proposte, organizzare iniziative, fornire servizi e offrire spazi di ritrovo per le associazioni;
- d) Il Consiglio può promuovere momenti di ascolto dei/delle cittadini/e tramite indagini, questionari e incontri.

ART. 14 RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I Presidenti dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. La convocazione a partecipare ai lavori della commissione consiliare vale quale avvio del procedimento consultivo di cui all'art. 13.
2. I/le componenti della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari su richiesta del Presidente, partecipano alle sedute del Consiglio dei Cittadini e delle Cittadine ogniqualvolta vi sia da riferire su questioni rilevanti per il territorio.
3. La Giunta Comunale individua le sedi dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine dotate di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di competenza.
4. L'Amministrazione Comunale individua una figura con funzioni di raccordo tra l'Ente e i Consigli dei Cittadini e delle Cittadine, avvalendosi eventualmente del personale assegnato alle sedi decentrate per un più efficace svolgimento delle funzioni dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine.

ART.15 NORME FINALI

1. Il Consiglio Comunale, trascorsi due anni dall'insediamento dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine, si impegna di verificarne il funzionamento al fine di valutare l'eventuale mantenimento, modifica o revisione.
2. I confini territoriali o il numero dei Consigli dei Cittadini e delle Cittadine possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale in modo da individuare diverse aree di aggregazione ritenute più adeguate, anche con riferimento all'omogeneità per sviluppo del territorio e caratteristiche degli insediamenti.